

PROF. AVV. VITTORIO ANGIOLINI
Ordinario di Diritto Costituzionale
nell'Università di Milano

AVV. LUCA FORMILAN

AVV. ALESSANDRO BASILICO

DOTT. SIMONE KEREMIDTSCHIEV

Per consulenze

PROF. AVV. MARCO CUNIBERTI
Associato di Diritto Pubblico
dell'informazione nell'Università
di Milano

AVV. ROBERTO ALBERTAZZI

Oggetto: ricorso pensioni Corte dei Conti Venezia

Gentili Dottori,

desidero fornire, seppur brevemente, un aggiornamento sui ricorsi pendenti alla Corte dei Conti di Venezia.

Abbiamo depositato un primo ricorso, per 107 ricorrenti, (RG 29797/14) relativo alle pensioni annue lorde superiori a 90 e un secondo ricorso, di identico contenuto e oggetto, (RG 29856/14) per 127 ricorrenti. Infine, un apposito ricorso per 86 ricorrenti con pensione annua lorda inferiore a 90.

Per il primo ricorso citato si è svolta la camera di consiglio per la richiesta di sospensiva il 26 settembre u.s. E' stata emessa l'ordinanza n. 23, in allegato, con la quale la Corte dei Conti di Venezia ha rinviato alla discussione del merito, già fissata al 16 gennaio 2015, ogni decisione sulla questione di costituzionalità.

Al fine di comprendere la portata della pronuncia è opportuno ricordare che nella fase cautelare il Giudice valuta la sussistenza di due presupposti, entrambi necessari perché possa essere concessa la sospensiva richiesta: il *fumus boni juris*, vale a dire la presumibile fondatezza del ricorso, e il *periculum in mora*, vale a dire il rischio che, in mancanza della sospensiva, il diritto fatto valere in giudizio risulti pregiudicato in maniera irreparabile nel corso del giudizio.


L'ordinanza, per quanto di rigetto, non è negativa, perché non pregiudica in alcun modo l'esito finale della causa: il Giudice, infatti, non ha formulato alcuna valutazione sulla fondatezza o meno della questione di costituzionalità sollevata e si è limitato a giudicare insussistente il *periculum in mora*, in considerazione del rapporto fra l'elevato importo pensionistico in godimento dei ricorrenti e l'entità del contributo di solidarietà applicato. In altre parole, la Corte ha ritenuto che il contributo di solidarietà che i ricorrenti sono tenuti a pagare, rispetto alla somma totale percepita sia troppo esigua per giustificare una decisione di urgenza e, considerando che, naturalmente, in caso di vittoria finale questi soldi verranno restituiti, ha preferito attendere il merito per formulare una valutazione completa e approfondita delle questioni controverse.

Per questi motivi all'udienza in camera di consiglio fissata, per il secondo ricorso (RG 29856/14), al 15 dicembre p.v., rinunceremo alla sospensiva, chiederemo la riunione dei due ricorsi relativi alle pensioni superiori a 90 e faremo presente che l'udienza di merito, per il primo ricorso, è già fissata al 16 gennaio 2015. Si presume quindi che per entrambi i ricorsi si discuterà nel merito in quella data.

Per il ricorso, sempre con richiesta di sospensiva, relativo alle pensioni inferiori a 90, l'udienza non è ancora stata fissata e anche il numero di ruolo non è ancora stato comunicato.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e porgo cordiali saluti.

Prof. Avv. Vittorio Angiolini



Milano, 12 dicembre 2014

Allegato: ordinanza n. 23/2014